



**COMUNE DI PALAIA**  
Provincia di Pisa

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero **59** del **21/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CITTA' DEI PRESEPI"**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 15:35, nel civico palazzo, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nei modi di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

<b>GHERARDINI MARCO</b>	Sindaco	A
<b>LORENZETTI ALESSIA</b>	Vice Sindaco	P
<b>GUERRINI MARICA</b>	Assessore	P
<b>FIGLIO ROBERTO</b>	Assessore	P
<b>BODDI PIETRO</b>	Assessore Esterno	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n.1.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Roberto Onorati.

Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Vice Sindaco Alessia Lorenzetti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2020 è stata deliberata l'adesione alla costituzione dell'associazione "Città dei Presepi";
- con la citata delibera è stato approvata una bozza di statuto;
- lo statuto allegato è lo statuto definitivo dell'associazione "Città dei Presepi";
- la persona indicata a rappresentare il Comune di Palaia presso l'associazione è il Sindaco Dott. Marco Gherardini che ha dato la propria disponibilità a far parte degli organi direttivi e di rappresentanza dell'associazione stessa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Approva la definizione dello statuto definitivo dell'associazione "Città dei Presepi" e lo allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
2. Autorizza la costituzione dell'associazione "Città dei Presepi" con lo statuto definitivo;
3. Da atto che la persona indicata a rappresentare il Comune di Palaia presso l'associazione è il Sindaco Dott. Marco Gherardini;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano.

Il presente verbale si compone di numero 2 pagine e numero 3 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco  
Alessia Lorenzetti / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale  
Roberto Onorati/ ArubaPEC S.p.A.



**COMUNE DI PALAIA**  
**Provincia di Pisa**  
**Servizio Amministrativo e Finanziario**  
**Servizio Amministrativo e Finanziario**

**OGGETTO:**

**Parere di regolarità tecnico espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16/07/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE STATUTO DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CITTA' DEI PRESEPI"".**

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Data: 17/07/2020

Il Responsabile  
Citi Nadia / ArubaPEC S.p.A.



**COMUNE DI PALAIA**  
**Provincia di Pisa**  
**Servizio Amministrativo e Finanziario**  
**Servizio Amministrativo e Finanziario**

**OGGETTO:**

**Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16/07/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE STATUTO DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CITTA' DEI PRESEPI"".**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile dell'atto : **favorevole**, per quanto di competenza.

Data: 17/07/2020

Il Responsabile  
Citi Nadia / ArubaPEC S.p.A.

STATUTO  
**Associazione ETS<sup>1</sup>**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"<sup>2</sup>) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione<sup>3</sup>:

**"Città dei Presepi",**

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cerreto Guidi FI \_ in Via Vittorio Veneto, 11 e con durata illimitata<sup>4</sup>.

L'Associazione potrà disporre anche di sedi e recapiti decentrati in Italia, all'estero, a livello regionale o interregionale in relazione allo sviluppo dell'attività ed alle esigenze organizzative.

L'associazione è apolitica e apartitica e senza scopo di lucro.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui all'art. 45 del d.Lgs. 03.07.2017, n. 117, le denominazione della associazione sarà

**"Città dei Presepi ETS".**

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 quale l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare, scopo dell'associazione è quello di coordinare e promuovere una rete di Città, Paesi, Enti, Comunità, Associazioni (pubbliche e private) e tutte le realtà presepiali, senza distinzione di genere e di territorialità, per valorizzare le opere presepiali e attraverso di esse unire

---

<sup>1</sup> Vedi nota 1.

<sup>2</sup> Vedi nota 4.

<sup>3</sup> Vedi nota 5.

<sup>4</sup> Vedi nota 7.

le comunità nell'obiettivo di mantenere e valorizzare le identità, le tradizioni, l'artigianato e le bellezze di questi territori.

I presepi diventano dunque un modo di promuovere anche turisticamente questi centri, una chiave per costruire il futuro, un modo diverso di guardare ai paesi. Un modello per uno sviluppo sostenibile e un'economia più a misura d'uomo che punta sulle comunità e i territori, sull'intreccio fra tradizione e innovazione, vecchi e nuovi saperi.

L'associazione **Città dei Presepi** promuove inoltre la cultura del presepe e insieme ad esso si fa promotrice e divulgatrice dei valori della pace e della solidarietà tra gli uomini di ogni tempo che il presepe porta con sé.

L'associazione tra le **Città dei Presepi** pone l'attenzione alla vita e alle opere di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, ideatore del presepe e di Santa Chiara a cui ispirare il proprio agire e trae dalle loro esperienze i valori del proprio agire.

L'associazione **Città dei Presepi** nasce a seguito dell'esperienza di **Terre di Presepi**, che ha visto a partire dall'anno 2014 presepisti, associazioni, amministrazioni comunali e parrocchie ed enti ecclesiastici e civici mettersi in rete, cercando di valorizzarla e completarla sviluppando, migliorando e ripensando tutti quei servizi in termini di supporto, logistica, accoglienza, viabilità, sicurezza e promozione e cogliendo tutte le opportunità che l'esperienza di Terre di Presepi offre.

L'associazione **Città dei Presepi**, in particolare:

- promuove la cultura del presepe e il messaggio in esso contenuto di pace e di solidarietà tra gli uomini;
- promuove relazioni e iniziative con le città della Terra Santa, prima tra tutte Betlemme, per sostenere processi di pace e di solidarietà in quell'area del mondo e interagisce con i tutti i soggetti che condividono tale finalità;
- promuove la cultura della pace nel mondo e si ispira alla spirito francescano;
- promuove, in proprio o in collaborazione con altri enti e soggetti interessati, i flussi turistici in ogni sua forma legati alla cultura del presepe, lo sviluppo del patrimonio eno-gastronomico dei territori come valore aggiunto da scoprire, le produzioni tipiche locali, le tradizioni folcloristiche e la salvaguardia del patrimonio ambientale;
- promuove e valorizza le piccole aziende che operano e sviluppano l'artigianato;
- promuove e favorisce lo scambio di esperienze e le sinergie tra gli enti associati;
- sviluppa rapporti e partecipazioni anche con altri enti nazionali ed internazionali che perseguono le medesime finalità;
- promuove servizi capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio storico e nel contempo favorire il turismo, attraverso strumenti di comunicazione;
- istituisce e organizza, corsi di formazione, seminari, incontri, mostre, concerti, spettacoli premi, borse di studio e altri incentivi, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni.

L'Associazione intende perseguire questi obiettivi attraverso le forme di comunicazione e gli strumenti più idonei, intraprendendo azioni dirette ed indirette. Per sostenere le proprie attività può partecipare a bandi di ogni genere e promuovere specifiche iniziative

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale<sup>5</sup>.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi<sup>6</sup> - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli **associati è illimitato**.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti<sup>7</sup> che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

In particolare , possono far parte dell'Associazione i Comuni sia singolarmente che come Unione di Comuni, le Associazioni, le Comunità Montane Province, Regioni e Camere di Commercio, gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta .

Possono far parte dell'associazione anche enti pubblici e privati di paesi fuori dall'Italia.

Si richiedono i seguenti requisiti:

- a) svolgano manifestazioni presepiali di qualunque genere;
- b) riconoscano il valore del presepe, in qualsiasi forma, come rappresentazione facente parte della tradizione italiana;
- c) promuovano iniziative durante le singole manifestazioni o nell'arco dell'anno, sul presepe, (o sulle ricorrenze annuali del calendario a cui si può richiamare il presepe) con approfondimento di alcune tematiche quali: ambiente, fede, tradizione, turismo, gastronomia e di carattere tecnico-scientifico.

Al momento dell'iscrizione all'associazione, se trattasi di enti si dovrà indicare la categoria di provenienza:

- Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane etc) ;
- Regioni (enti territoriali);
- Associazioni, musei, scuole, enti privati;
- Enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi etc);
- Appartenenti al comitato Terre di Presepi.

---

<sup>5</sup> Vedi nota 11.

<sup>6</sup> Vedi nota 12.

<sup>7</sup> L'adesione di enti, non necessariamente ETS, è *eventuale*.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta<sup>8</sup> che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni,<sup>9</sup> motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,<sup>10</sup> chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Inoltre, il Consiglio Direttivo può individuare categoria di associati diverse agli associati effettivi, quali gli associati onorari.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di<sup>11</sup>:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di<sup>12</sup>:

- versare la quota di iscrizione determinata "una tantum" di una quota annuale finalizzata a finanziare i programmi e le iniziative dell'Associazione;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

---

<sup>8</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>9</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>10</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>11</sup> Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

<sup>12</sup> Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

## **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto<sup>13</sup> e nei seguenti altri casi:

- con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla associazione;
- non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni<sup>14</sup>.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima<sup>15</sup>.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6**

---

<sup>13</sup> "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per *gravi motivi*" (**co. 3, art. 24 Codice civile**).

<sup>14</sup> L'associato può tuttavia "*ricorrere all'autorità giudiziaria* entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (**co. 3, art. 24 Codice civile**): norma certamente valida per le *associazioni riconosciute*.

<sup>15</sup> Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (**co. 2, art. 24 Codice civile**).

## (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio direttivo;<sup>16</sup>
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge<sup>17</sup>.

## ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.<sup>18</sup>

Ciascun associato ha un voto.<sup>19</sup>

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione<sup>20</sup>.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.<sup>21</sup>

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.<sup>22</sup>

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda<sup>23</sup> convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno **5** giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio<sup>24</sup>.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati<sup>25</sup> o su proposta del Presidente.

---

<sup>16</sup> Vedi nota 13

<sup>17</sup> Se *scelto* oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 14.

<sup>18</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>19</sup> "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (**co. 2, art. 24 Cts**).

<sup>20</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

<sup>21</sup> nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (**co. 3, art. 24 Cts**).

<sup>22</sup> "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (**co. 4, art. 24 Cts**).

<sup>23</sup> non nello *stesso giorno*.

<sup>24</sup> o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:<sup>26</sup>

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determina la quota di iscrizione e le quote annuali di finanziamento alla attività;
- approva il programma di attività annuale e poliennale e loro periodica verifica;
- approva e revisiona il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati<sup>27</sup>;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.<sup>28</sup>

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le riunioni possono essere svolte anche attraverso l'uso delle tecnologie.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 51% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<sup>29</sup>

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 8

---

<sup>25</sup> "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

<sup>26</sup> Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

<sup>27</sup> se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

<sup>28</sup> L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

<sup>29</sup> Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

### **(Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo<sup>30</sup>)**

L'Organo di amministrazione nella forma di Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, **sono compiti di questo organo:**

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Verificare semestralmente lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- Gestire il personale;
- Deliberare su contratti, convenzioni, incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione di modalità e onorari;
- Costituire eventuali Comitati tecnico-scientifici per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni trimestre con preavviso di 5 giorni, e di un giorno nei casi di urgenza e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.

Le riunioni possono essere svolte anche attraverso l'uso delle tecnologie.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 15, compresi il Presidente e 3 Vice Presidenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati. Il primo Consiglio Direttivo può avere una durata inferiore.

Qualora Enti privati, Fondazioni bancarie, Associazioni etc. intendessero finanziare progetti dell'Associazione, potranno esprimere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo con diritto di voto limitato alle decisioni adottate in merito al progetto stesso.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati così designati al fine di favorire un'alta rappresentatività territoriale e tematica in seno al consiglio direttivo che è così strutturato:

---

<sup>30</sup> Vedi nota 13

1. Un rappresentante scelto tra tutte le regioni italiane che hanno aderito alla Associazione, se presenti;
2. Un rappresentante iscritto e facente parte dell'assemblea dei soci che abbia sede all'estero, fuori dai confini italiani (1), se presente;
3. Due rappresentanti (2) individuati tra i presepi di Terre di Presepi, se presenti;
4. Cinque (5) rappresentanti vengono scelti tra i Comuni, Unioni dei Comuni, Comunità Montane etc iscritti e facenti parte dell'assemblea dei soci se presenti;
5. Un rappresentante (1) di nomina della Conferenza Episcopale Italiana o, in sua assenza di una Conferenza Episcopale Regionale, con il ruolo anche di consulente ecclesiastico, se nominato;
6. Un rappresentante (1) scelto tra le parrocchie iscritte all'associazione e facenti parte dell'assemblea dei soci se presenti;
7. Tre rappresentanti (3) scelti tra le associazioni, gli enti di vario genere, i musei, le fondazioni etc iscritte e facenti parte dell'assemblea dei soci, se presenti.

Tutti gli enti che hanno diritto di designare una o più componenti del Consiglio Direttivo, dovranno fornire prima dell'assemblea convocata per le elezioni, l'elenco dei nominativi proposti. Saranno poi eletti coloro che tra i nominativi proposti avranno riportato maggior numero di voti.

La mancata indicazione dei nominativi farà perdere all'ente o agli enti soci, il diritto alla nomina del rappresentante.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.<sup>31</sup>

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza<sup>32</sup>.

## **ART. 9 (Presidente)**

---

<sup>31</sup> "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti* dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (**co. 3-5, art. 26 Cts**).

<sup>32</sup> "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (**art. 27 Cts**).

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea<sup>33</sup> dei Soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni<sup>34</sup>.

## **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico<sup>35</sup>, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.<sup>36</sup>

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

---

<sup>33</sup> Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente.

<sup>34</sup> Carica associativa *facoltativa*.

<sup>35</sup> Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

<sup>36</sup> In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 *dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 30 Cts**).

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge<sup>37</sup>, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **ART. 12 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale<sup>38</sup>.

Il patrimonio iniziale è versato dai soci fondatori.

### **ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**).

<sup>38</sup> L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

<sup>39</sup> Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano

## **ART. 14** **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio<sup>40</sup> annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno<sup>41</sup>.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore<sup>42</sup>.

Qualora l'associazione svolga attività diverse, nella relazione al Bilancio deve essere documentato il carattere secondario e strumentale di tali attività.

## **ART. 15** **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet<sup>43</sup> gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*<sup>44</sup> redatto in conformità dell'art. 14 della legge 117/2017.

parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

<sup>40</sup> “Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore” (**co. 1-3, art. 13 Cts**). Se l'associazione esercita “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di *impresa commerciale* deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile” (**co. 4, art. 13 Cts**).

<sup>41</sup> Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

<sup>42</sup> L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività*, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio” (**co. 6, art. 13 Cts**).

<sup>43</sup> o nel sito internet della *rete associativa* cui eventualmente aderisce l'associazione (**co. 2, art. 14 Cts**).

<sup>44</sup> dal momento in cui sono pubblicate le relative *linee guida*, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (**co. 1, art. 14 Cts**).

## **ART. 16 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- <sup>45</sup>il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- <sup>46</sup>il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i suddetti libri associativi di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente.

## **ART. 17 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> se previsto l'Organo di controllo.

<sup>46</sup> se previsti altri organi associativi.

<sup>47</sup> Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione<sup>48</sup>

<sup>49</sup>

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi<sup>50</sup>.

### **ART. 18 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117<sup>51</sup>.

### **ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo<sup>52</sup> dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti o associazioni del Terzo settore<sup>53</sup>, in conformità alle disposizioni e secondo le procedure previste dalle norme vigenti al momento della devoluzione.

---

<sup>48</sup> Non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). *L'incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

<sup>49</sup> Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

<sup>50</sup> Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi *controlli*. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi *oneri* sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (**co. 3, art. 18 Cts**).

<sup>51</sup> I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

<sup>52</sup> "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**).

<sup>53</sup> o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.